



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge

*Norme in materia di sostegno
alla alta formazione presso centri internazionali d'eccellenza
e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro regionale*

di iniziativa dei Consiglieri Regionali

LORENZO BASSO

**MICHELE BOFFA
UBALDO BENVENUTI**

EZIO CHIESA

LUIGI COLA

ANTONIO MICELI

MINELLA MOSCA

MORENO VESCHI

VITO VATTUONE

RELAZIONE

Con questa proposta di legge la Regione Liguria riconosce il valore della mobilità internazionale, l'importanza di una formazione globale e specializzata e il valore aggiunto offerto da quanti tornano a lavorare in Liguria arricchiti da un'esperienza qualificante all'estero.

Si completa così il sostegno ai talenti nostrani: da un lato si offre loro, nei centri liguri, una formazione eccellente in alcuni specifici settori, già sviluppati e potenziati attraverso precedenti interventi; dall'altro, con la presente proposta di legge, si garantisce il sostegno della Regione allo loro formazione, ovunque essa si svolga, riconoscendo le positive ricadute che il rientro di "professionisti di qualità" può avere per tutto il sistema economico locale.

Già prima che il mondo venisse definito "globalizzato" una delle principali dimensioni ad aver abbattuto ogni barriera era stata quella dell'alta formazione d'eccellenza. I giovani laureati si spostano da un paese all'altro e fra continenti per completare il proprio percorso formativo presso centri di altissimo prestigio internazionale, a grande specializzazione e spesso caratterizzati dall'unicità a livello globale della propria offerta formativa. Quanti frequentano questi centri d'eccellenza spesso entrano in circoli professionalmente virtuosi e non di rado costituiscono l'ossatura della futura classe dirigente dei paesi d'origine.

Per le regioni di provenienza la formazione globale di questi giovani rappresenta un importantissimo investimento per lo sviluppo, direttamente proporzionato alla capacità della realtà locale di attrarre di nuovo tali professionalità nel proprio mercato del lavoro, una volta ultimata la loro formazione d'eccellenza.

La presente proposta di legge è volta ad introdurre in Liguria un programma integrato per il sostegno all'alta formazione di eccellenza dei giovani liguri presso strutture estere, anche in vista di un loro re-inserimento nel mercato del lavoro ligure. Viene inoltre disegnato un sistema di sostegno al rientro dei talenti nel territorio regionale.

E' un dato di fatto che l'Italia in generale e la Liguria in particolare conoscono una forte emorragia di giovani laureati che, prima completano la propria formazione post-laurea fuori del territorio regionale, e poi vi si stabiliscono per lavorare. Tale flusso in uscita non è tuttavia adeguatamente compensato da un equivalente flusso in entrata di giovani laureati, che scelgono i centri di eccellenza liguri come sede della loro formazione post laurea, nonostante gli importanti risultati ottenuti negli ultimi anni dall'Università di Genova e dagli altri protagonisti dell'alta formazione in Liguria.

Gli interventi necessari per invertire questa preoccupante tendenza debbono andare in due direzioni. Da un lato è necessario incentivare l'afflusso di laureati dall'esterno verso la Liguria, sviluppando sul territorio ligure un sistema di alta formazione d'eccellenza; assolvono già a questo compito alcuni strumenti, fra i quali la legge regionale 16 gennaio 2007, n.2. Dall'altro lato è necessario investire sui giovani laureati liguri che si recano a completare la propria formazione post-laurea presso centri d'eccellenza di riconosciuto prestigio internazionale, incentivando il loro rientro

nel mercato del lavoro regionale una volta ultimata la propria esperienza. E' evidente infatti come nessuna regione e nessun paese, nemmeno i più ricchi e popolosi, possano oggi rispondere adeguatamente all'iper-specializzazione richiesta dal progresso tecnologico moderno. E' il mondo stesso ad essere il palco su cui si confrontano, per ogni piccolo ambito della scienza, i pochi centri in grado di dare una formazione unica nella materia.

La Regione deve inoltre rendere appetibile il rientro di quanti, avendo alle spalle un percorso formativo o professionale d'eccellenza al di fuori del territorio regionale, decidono di fare ritorno in Liguria.

La presente proposta di legge istituisce un programma integrato, denominato "*Master and Back*", finalizzato ad assicurare sostegno economico ai giovani che si recano all'estero per intraprendere percorsi di alta formazione, tirocini e stage di formazione. Tali attività sono incentivate attraverso borse di formazione internazionale messe a disposizione dall'Ente regionale.

In coerenza con la finalità della proposta di legge, che è quella di sostenere la mobilità internazionale dei migliori giovani, vengono fissati rigorosi parametri per la selezione dei potenziali beneficiari e dei possibili percorsi di formazione. I primi, oltre ad essere giovani (di età inferiore ai 33 anni), debbono essersi laureati con voto non inferiore a 105/110 e possedere un *curriculum vitae* di alto livello, anche per quanto riguarda la formazione e l'esperienza lavorativa post laurea. L'adeguatezza dei percorsi di formazione è invece valutata attraverso le più autorevoli classifiche internazionali del settore e, in via subordinata, mediante un analitico esame del percorso proposto. Le di formazione internazionale erogate all'interno del Programma "*Master and Back*" coprono spese di iscrizione, vitto, alloggio e viaggio.

Nel sistema di erogazione si inserisce il primo elemento di incentivo al rientro nel mercato del lavoro ligure. La borsa viene infatti liquidata in due quote fisse, ciascuna di un ammontare pari al 30% del totale della borsa, e in una quota finale, pari al 40% del valore della borsa, la cui erogazione è subordinata alla partecipazione, entro un anno dalla conclusione dell'esperienza formativa, ad uno dei percorsi di rientro nel mondo del lavoro ligure previsti dal Programma "*Master and Back*". Questo approccio, pur non obbligando il beneficiario della borsa a fare rientro in Liguria, garantisce l'erogazione dell'intera borsa soltanto a quanti portino l'esperienza maturata all'estero a vantaggio del sistema economico regionale. In caso contrario, la borsa si ferma al 60% del totale.

Per rendere possibili questi percorsi di rientro viene istituita una banca dati *on line*, cui sono iscritti i partecipanti al Programma "*Master and Back*" o altri soggetti che abbiano svolto all'estero attività formative e professionali d'eccellenza, paragonabili a quelle rientranti nel "*Master and Back*". A questa banca dati si iscrivono i potenziali "datori di lavoro" (imprese, università, centri di ricerca, istituzioni, associazioni imprenditoriali e di categoria), formulando la richiesta di attivazione di un progetto di rientro. Ai soggetti che rientrano in Liguria all'interno della banca dati "*Master and Back*" viene erogata una borsa di rientro annuale, rinnovabile una sola volta e consistente in una indennità mensile forfetaria.

La proposta di legge presenta anche una norma anti-abuso, volta ad evitare che i datori di lavoro si avvantaggino del lavoro qualificato di personale “sottocosto” (perché sostenuto dalla borsa), interrompendo il rapporto una volta terminato il percorso di rientro. I datori di lavoro, nel richiedere l’iscrizione alla banca dati, dovranno infatti impegnarsi ad assumere a tempo indeterminato i soggetti per i quali chiedono l’attivazione di un percorso di rientro, una volta terminato quest’ultimo. Se il datore di lavoro non trasforma in contratto a tempo indeterminato la posizione di almeno il 75% dei soggetti beneficiari, viene escluso dalla banca dati e non può più concorrere ai percorsi di rientro.

La direzione del Programma è affidata, per l’elaborazione delle linee-guida, ad un Comitato di Indirizzo, disciplinato dalla Giunta Regionale, mentre la sua gestione ordinaria è affidata all’Agenzia Liguria Lavoro.

Formarsi all’estero e lavorare in Liguria: questo è in estrema sintesi lo scopo della presente proposta di legge. Una legge per investire oggi sulla Liguria di domani, una regione che sempre più si sta costruendo ovunque nel mondo, nel lavoro di tanti “marinai della conoscenza”.

RELAZIONE ARTICOLATA

Art.1 – Principi generali

Individua come principi generali, in linea con quanto stabilito dagli articoli 2 della Costituzione italiana e dello Statuto regionale e in attuazione della Strategia di Lisbona, il compito della Regione di rimuovere gli ostacoli che si oppongono ad una piena valorizzazione del talento individuale, inteso come elemento fondamentale della persona umana.

Art. 2 – Finalità

Compito della Regione è promuovere sia l'alta formazione presso centri internazionali di eccellenza, che il successivo rientro di quanti si sono recati all'estero per ragioni di studio o di lavoro.

Art. 3 – Programma integrato per la formazione d'eccellenza e il rientro dei talenti

La Regione si dota di un programma per l'alta formazione presso centri internazionali d'eccellenza, grazie al quale sono assegnate a giovani laureati borse di formazione internazionale e borse di rientro. Le prime finanziano la partecipazione a programmi di alta formazione (*master*, dottorati, corsi di specializzazione, ecc...) e tirocini e stage formativi, indicati come "percorsi formativi", le seconde percorsi annuali o biennali di rientro nel mondo del lavoro ligure per quanti abbiano seguito una delle due precedenti tipologie di formazione o altri percorsi assimilabili.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

La norma individua i requisiti da rispettare per l'ammissione al Programma. Questo si rivolge ai cittadini comunitari residenti in Liguria da almeno tre anni, ovvero, per la sola partecipazione ai percorsi di rientro, ai cittadini che dalla Liguria si siano trasferiti all'estero da non più di dieci anni. Sono inoltre richiesti meno di 33 anni per i percorsi formativi e meno di 37 anni per i percorsi di rientro. Il voto di laurea minimo per accedere al Programma è stabilito in 105/110.

Art. 5 – Domanda di partecipazione

Le domande si compongono del *curriculum vitae* del candidato e dell'indicazione del percorso di alta formazione o tirocinio proposto. Vengono stabiliti i tempi per la presentazione delle domande e la possibilità di accettare con riserva percorsi per i quali manchi l'accettazione dell'organismo ospitante.

Art. 6 – Valutazione della domanda

Il primo comma stabilisce che il *curriculum vitae* del candidato venga valutato applicando una tabella stabilita dalla Giunta Regionale, tenuto conto di alcuni elementi indicati direttamente dalla legge.

Per quanto riguarda la valutazione dell'adeguatezza del percorso di formazione o tirocinio proposto (vale a dire se questo possa essere considerato un'esperienza di prestigio internazionale) viene operata una distinzione. Se si tratta di un percorso formativo presso una delle duecento migliori università del mondo, individuate grazie ad una tabella di riconosciuta autorevolezza che sarà scelta dalla Giunta, l'adeguatezza è riconosciuta sussistente senza bisogno di ulteriori valutazioni. Per gli altri programmi di formazione e per i tirocini, la valutazione dell'adeguatezza viene

effettuata, caso per caso, da parte del Soggetto Attuatore. I candidati ammessi vengono infine inseriti in una graduatoria.

Art. 7 – Borsa di formazione internazionale

Il primo comma indica le voci di spesa che possono essere coperte dalla borsa, lasciando alla Giunta Regionale il compito di individuare i massimali.

Il secondo comma individua le modalità di erogazione della borsa di formazione internazionale. Lo schema seguito è quello del 30% + 30% + (eventualmente) 40%. La prima e la seconda quota, pari al 30% dell'ammontare totale della borsa, vengono erogate, rispettivamente, al momento della presentazione del certificato di iscrizione o frequenza e al raggiungimento della metà del periodo previsto. L'ultimo 40% viene erogato se, entro un anno dal conseguimento del titolo finale, il beneficiario si inserisce nel mondo del lavoro ligure attraverso uno dei percorsi di rientro previsti nel Programma.

Gli ultimi due commi disciplinano ipotesi particolari.

Art. 8 – Percorsi di rientro

Attraverso i percorsi di rientro il Programma "*Master and Back*" manifesta la sua utilità per il sistema produttivo ligure. I profili dei partecipanti al Programma vengono automaticamente inseriti in una banca dati *on line* ad accesso riservato. Ad essa possono anche iscriversi i soggetti che rispettino le condizioni indicate e che risultino idonee a seguito di una valutazione del Soggetto Attuatore.

Alla banca dati si iscrivono inoltre i potenziali datori di lavoro, che possono così prendere visione dei *curricula* inseriti. I datori hanno quindi la possibilità di presentare richiesta di attivazione di un percorso di rientro, indicando anche i nominativi dei candidati ritenuti idonei.

Art. 9 – Borsa di rientro

Ai soggetti che iniziano un rapporto di lavoro nell'ambito di un percorso di rientro viene erogata una borsa su base mensile per la durata di un anno, rinnovabile una volta.

La borsa di rientro è cumulabile con la borsa di formazione internazionale.

Art. 10 – Impegno all'accensione di un rapporto di lavoro

Questa disposizione è centrale nel fare della nuova occupazione uno dei benefici effetti del Programma. Vi si prevede che i datori di lavoro privati, al momento della richiesta di inserimento nella banca dati, debbano impegnarsi ad accendere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il beneficiario della borsa. La violazione di tale impegno, pur giuridicamente non vincolante, non è tuttavia senza conseguenze: se un datore di lavoro, dopo essersi avvalso di soggetti assistiti da borsa, non accende rapporti di lavoro a tempo indeterminato per almeno il 75% dei beneficiari di tali borse, viene escluso dalla banca dati.

Art. 11 – Comitato di Indirizzo e Soggetto Attuatore

Al Comitato di Indirizzo, la cui composizione è demandata alla Giunta, sono attribuite le funzioni di coordinamento operativo del Programma. La gestione del Programma è invece affidata all'Agenzia Liguria Lavoro.

Art. 12 – Regime di aiuto

La norma contiene la dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Viene affidato alla Giunta il compito di disciplinare la cumulabilità degli interventi previsti dalla presente legge con altre forme di aiuto.

Art. 13 – Norme finanziarie

Per l'anno finanziario 2009, vengono prelevati 300.000 euro dal "Fondo speciale di conto capitale" ed iscritti alla voce "Spese per l'istruzione e il diritto allo studio".

ARTICOLATO

Art. 1 – Principi generali

1. La Regione, in attuazione dell'art. 2 della Costituzione italiana e dell'art. 2 dello Statuto regionale, adotta politiche volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si oppongono ad una piena valorizzazione del talento individuale.
2. La Regione, consapevole che nel mondo globalizzato la circolazione delle persone, delle culture e dei saperi è funzionale al progresso delle comunità locali, riconosce il talento come strumento privilegiato di crescita della persona e come mezzo di sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, secondo i principi stabiliti nella Strategia di Lisbona elaborata dall'Unione Europea.

Art. 2 - Finalità

1. La Regione promuove l'alta formazione, come definita dall'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 2007 n.2, presso centri internazionali di eccellenza, in quanto modalità qualificata di valorizzazione delle capacità personali e strumento di sviluppo per l'economia e il mercato del lavoro ligure.
2. Sono centri internazionali d'eccellenza gli organismi indicati all'art. 3 comma 2.
3. La Regione incentiva il rientro dei propri residenti che abbiano compiuto percorsi formativi e professionali presso i centri internazionali d'eccellenza.

Art. 3 – Programma integrato per la formazione d'eccellenza e il rientro dei talenti

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente, la Regione adotta un programma integrato per l'alta formazione dei giovani laureati presso centri internazionali d'eccellenza, denominato "*Master and Back*", finalizzato anche al successivo loro re-inserimento nel mondo del lavoro ligure.
2. Il Programma istituisce un sistema di sostegno ai giovani laureati mediante borse di formazione internazionale, erogate dalla Regione e destinate a sostenere la partecipazione a percorsi formativi rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a. Programmi di Alta formazione all'estero, di durata non inferiore a cinque mesi e non superiore a quattro anni, presso università e organismi di alta formazione riconosciuti a livello internazionale per qualità e reputazione;
 - b. Tirocini e stage formativi all'estero, di durata compresa fra cinque mesi e un anno, presso istituzioni ed organizzazioni internazionali, centri di ricerca pubblici e privati, università, imprese, associazioni imprenditoriali e di categoria, di riconosciuta qualità e reputazione a livello internazionale.
3. Per l'inserimento nel mondo del lavoro ligure dei partecipanti ai percorsi formativi di cui al comma 2 ovvero per l'inserimento dei cittadini liguri residenti all'estero da non più di dieci anni che abbiano avuto esperienze formative e professionali assimilabili a quelle realizzate nell'ambito del Programma "*Master and Back*", il Programma istituisce percorsi di rientro, assistiti da borse di rientro.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono avvalersi degli strumenti previsti dal Programma "*Master and Back*" i cittadini italiani o comunitari che rispettino le seguenti condizioni:

- a. siano residenti in Liguria da almeno tre anni;
 - b. non abbiano compiuto 33 anni alla data di presentazione della domanda per la partecipazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2 e 37 anni per la partecipazione ai percorsi di rientro di cui all'art. 3 comma 3;
 - c. abbiano conseguito la laurea specialistica, oppure la laurea a ciclo unico secondo il vecchio ordinamento, con votazione non inferiore a 105/110.
2. Possono partecipare ai soli percorsi di rientro di cui all'art. 3 comma 3, i cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 che abbiano trasferito la propria residenza dalla Liguria all'estero da non più di dieci anni.
 3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione:
 - a. definisce i parametri per il riconoscimento e la valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero;
 - b. definisce particolari condizioni per l'alta formazione presso centri internazionali d'eccellenza in campo artistico e musicale;
 - c. adotta le classifiche internazionali di riconosciuta autorevolezza in materia di università.

Art. 5 – Domanda di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al Programma sono comprensive del *curriculum vitae* del richiedente e di un programma dettagliato del percorso formativo proposto.
2. Le domande di partecipazione al Programma devono pervenire ogni anno entro il 31 marzo e possono fare riferimento a percorsi formativi che abbiano avuto inizio a far data dall'1 settembre dell'anno precedente o che prendano avvio entro l'anno solare in corso.
3. Nel caso di percorsi formativi per i quali non è ancora stata accettata l'ammissione del candidato da parte del centro internazionale d'eccellenza ospitante, la domanda di partecipazione al Programma può essere accettata con riserva.

Art. 6 – Valutazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al Programma sono valutate secondo le seguenti modalità:
 - a. al *curriculum vitae* del candidato è attribuito un punteggio attraverso una tabella stabilita dalla Giunta Regionale con propria deliberazione. Nel definire tale tabella si tiene conto: del voto di laurea, del tempo impiegato a completare gli studi, dell'età, dell'esistenza di titoli superiori alla laurea, della partecipazione a corsi post laurea, delle eventuali pubblicazioni scientifiche e delle esperienze professionali coerenti con il percorso prescelto;
 - b. l'adeguatezza dei percorsi formativi proposti dal beneficiario viene ritenuta automaticamente sussistente quando tali percorsi si svolgono presso le università che occupano le prime duecento posizioni nella classifica internazionale che sarà individuata con la deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 4, comma 3, lett. c);
 - c. l'adeguatezza dei percorsi formativi proposti da università e istituzioni non presenti nella classifica di cui alla lettera b) è accertata dal Soggetto

Attuatore, di cui all'art. 11 comma 2, che si attiene ai criteri definiti dal Comitato di Indirizzo, di cui all'art. 11 comma 1.

2. I candidati i cui profili personali e i percorsi formativi proposti risultino idonei sono ammessi ad una graduatoria.

Art. 7 – Borsa di formazione internazionale

1. La borsa di formazione internazionale viene erogata, nel limite dei massimali fissati con deliberazione della Giunta Regionale, a copertura parziale delle seguenti spese: costi di iscrizione per i programmi di alta formazione; costi di vitto, alloggio e viaggio per i programmi di alta formazione e per i tirocini.
2. La borsa di formazione internazionale viene erogata in tre quote: un'anticipazione del 30% all'atto di presentazione del certificato di iscrizione o frequenza; un'ulteriore quota del 30% al raggiungimento della metà del periodo di formazione o tirocinio; un'ultima quota pari al 40% dell'intera borsa, erogata se, entro un anno dal conseguimento del titolo finale, il beneficiario si inserisce nel mondo del lavoro ligure attraverso uno dei percorsi di rientro previsti nel Programma.
3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua specifici massimali per le borse destinate a sostenere la partecipazione a percorsi formativi presso le università che occupano le prime cinquanta posizioni nella classifica internazionale – di riconosciuta autorevolezza - che sarà allo scopo individuata ed allegata.
4. Con la stessa deliberazione sono disciplinate le modalità di sospensione dell'erogazione delle borse in caso di gravidanza e malattia, a tutela dei beneficiari.

Art. 8 – Percorsi di rientro

1. I profili dei partecipanti al Programma “*Master ad Back*” sono iscritti, di diritto e in automatico, salva espressa rinuncia, ad una banca dati *on line* ad accesso riservato, finalizzata all'individuazione dei percorsi di rientro. Il funzionamento e la gestione di tale banca dati sarà disciplinata con deliberazione della Giunta Regionale.
2. Previa valutazione del Soggetto Attuatore, ispirata a criteri definiti dal Comitato di Indirizzo, possono essere inseriti nella banca dati di cui al comma precedente i soggetti che soddisfino i requisiti di cui all'art. 4 e abbiano concluso percorsi formativi di qualità confrontabili con quelle del Programma “*Master and Back*”, ovvero abbiano nel proprio *curriculum vitae* esperienze lavorative presso centri internazionali d'eccellenza.
3. Alla banca dati di cui al comma 1 possono iscriversi imprese, università e centri di ricerca, istituzioni, associazioni imprenditoriali e di categoria presenti in Liguria.
4. I datori di lavoro di cui al comma precedente prendono contatto con il Soggetto Attuatore mediante specifica richiesta di attivazione di un percorso di rientro, in cui possono essere indicati i nominativi dei candidati ritenuti idonei per tale percorso fra quelli presenti all'interno della banca dati.
5. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilisce la forma della domanda da parte dei datori di lavoro e i criteri per una sua valutazione, tra i quali deve essere opportunamente valorizzata la dichiarazione di impegno all'accensione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi

successivi alla conclusione del percorso di rientro. L'aver partecipato al Programma "*Master and Back*" costituisce elemento di priorità nella valutazione.

Art. 9 – Borsa di rientro

1. I soggetti che si avvalgono di un percorso di rientro beneficiano di una borsa di rientro di durata annuale, rinnovabile una sola volta, consistente in una indennità mensile forfetaria, il cui massimo ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta Regionale.
2. Per i partecipanti ai percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 2, la borsa di rientro si cumula con la borsa di formazione internazionale prevista dall'art. 7.

Art. 10 – Impegno all'accensione di un rapporto di lavoro

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 3, che non siano vincolati all'espletamento di pubblici concorsi, nella richiesta di attivazione di un percorso di rientro, dichiarano la propria disponibilità ad accendere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi alla conclusione del percorso di rientro.
2. Qualora un datore di lavoro non abbia onorato la propria dichiarazione di impegno per almeno il 75% dei beneficiari di borse, nonostante la loro disponibilità, viene escluso dalla banca dati e non può attivare nuovi percorsi di rientro, fatta salva la conclusione dei percorsi già avviati.
3. La Giunta Regionale individua con propria deliberazione i criteri per disciplinare il procedimento di esclusione dalla banca dati di cui al comma 2.

Art. 11 – Comitato di Indirizzo e Soggetto Attuatore

1. La composizione e il funzionamento del Comitato di Indirizzo, cui sono attribuite le funzioni di coordinamento operativo del Programma, da esercitare attraverso l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari alla sua attuazione vengono disciplinati con deliberazione della Giunta Regionale.
2. Il Soggetto Attuatore del Programma "*Master and Back*" è l'Agenzia Liguria Lavoro. Ad essa competono tutte le funzioni di attuazione ed esecuzione del Programma, ivi comprese quelle di pubblicità e informazione.

Art. 12 – Regime di aiuto

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. La Giunta Regionale individua la possibilità di cumulo degli interventi di cui alla presente legge con altri incentivi derivanti da normative regionali, statali ed europee, entro i limiti consentiti dalla normativa comunitaria.

Art. 13 – Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:
 - a. prelevamento di quota di euro 300.000,00 dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
 - b. iscrizione di euro 300.000,00 all'U.P.B. 11.101 "Spese per l'istruzione e il diritto allo studio".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.